

28375 / 06

175

N. 15012/2006 Reg. Gen.

Sent. N.

1371

17

P.U. del 11.7.2006

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
III SEZIONE PENALE

21

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente Dott. Ernesto Lupo  
Consigliere " Amedeo Postiglione  
" Guido De Maio  
" Alfredo Maria Lombardi  
" Aldo Fiale

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Sull'impugnazione proposta dall'Avv. Maurizio Olivetti, difensore di fiducia di Sciacovelli Giuseppe, n. a Brindisi l'8.12.1969, avverso la sentenza in data 17.1.2005 del Tribunale di Trento, con la quale venne condannato alla pena di € 400,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 5, co. 1 lett. c), della L. n. 283/1962.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore, Avv. Alessandro Graziani in sostituzione dell'Avv. Maurizio Olivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trento ha affermato la colpevolezza di Sciacovelli Giuseppe in ordine al reato di cui all'art. 5, co. 1 lett. c), della L. n. 283/62, ascrittogli per avere posto in vendita molluschi eduli (vongole) con carica microbica superiore ai limiti consentiti.

Il giudice di merito ha accertato che i predetti molluschi contenevano cariche microbiche, costituite da E. Coli e coliformi fecali, superiori ai limiti consentiti, mentre ha ritenuto inconfidenti i rilievi difensivi dell'imputato, con i quali era stato dedotto che le vongole erano state acquistate da

fornitori terzi in buste chiuse e munite di regolare etichettatura, avendo rilevato che le predette etichette erano prive della data di confezionamento e, quindi, non risultava possibile controllare la scadenza del prodotto.

Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p..

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione della legge penale.

Si osserva che dall'accertamento di merito è emerso inequivocabilmente che le vongole erano state immesse al consumo in confezioni originali, perfettamente integre, nonché munite della prescritta etichettatura. Si deduce, quindi, che l'imputato doveva essere assolto dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 19 della L. n. 283/62, che prevede l'esonero da responsabilità del commerciante che pone in vendita prodotti non conformi alle prescrizioni di legge, allorché questi ultimi si presentino nelle confezioni originali e la non conformità riguardi requisiti intrinseci di cui il venditore non sia a conoscenza. Sul punto viene richiamata la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha applicato il citato disposto normativo, giustificando l'esonero da responsabilità del commerciante con la impossibilità di accertare, nel caso di prodotti confezionati, la rispondenza alle prescrizioni legali del prodotto posto in vendita mediante l'adozione della normale diligenza e prudenza.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la carenza di prove in ordine alla colpevolezza per il reato ascrittogli.

Si osserva che il giudice di merito ha ritenuto inapplicabile la citata disposizione di legge, in quanto sulle etichette non risultava indicata la data di confezionamento del prodotto, sicché il commerciante non avrebbe dovuto permettere l'esposizione in vendita di alimenti di cui non era in grado di controllare la data di scadenza.

Si deduce, quindi, che la predetta affermazione non è sufficiente ai fini della affermazione della colpevolezza dell'imputato, dovendosi in primo luogo rilevare che, in mancanza della data di confezionamento del prodotto, non è stato possibile accertare il superamento del termine di cinque giorni previsto, peraltro in via "preferenziale", per il consumo del prodotto stesso. Si osserva inoltre che le cariche microbiche, delle quali è stata accertata la presenza, attengono alla vita del mollusco, nel senso che le stesse vengono assorbite mediante l'alimentazione e non derivano dalla eventuale alterazione del prodotto, che veniva correttamente conservato in luogo idoneo, appositamente refrigerato. Si aggiunge che il cattivo stato di conservazione del prodotto non può desumersi in via presuntiva dalla mera scadenza del termine consigliato per il consumo e che, in ogni caso, all'imputato è stata contestata la fattispecie di cui all'art. 5, co. 1 lett. c), della L. n. 283/62 e non quella di cui all'art. 5, co. 1 lett. b), che prevede la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Con motivi aggiunti, depositati il 20.6.2006, la difesa del ricorrente ha riproposto sostanzialmente le stesse argomentazioni con due motivi, con i quali si denuncia, nel primo, la violazione ed errata applicazione del citato art. 19 della L. n. 283/62 e, nel secondo, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza.

Il ricorso non è fondato.

Il principio della non esigibilità di una condotta diretta ad accertare la conformità intrinseca dello alimento alle prescrizioni di legge da parte del commerciante, allorché si tratti di prodotti integri in confezioni originali, presuppone, anche alla luce della giurisprudenza citata dal ricorrente (sez. III, 199502350, Profeta, RV 201952), che il commerciante abbia effettuato tutti i controlli necessari per accertare che il produttore abbia garantito la conformità intrinseca degli alimenti confezionati alle predette prescrizioni, e, cioè, che le etichette apposte sul prodotto contengano tutte le indicazioni richieste dalla legge (cfr. anche sez. VI, 197602499, Paleni, RV 132506; sez. VI, 198001017, Genduso, RV 144062).

In mancanza di detto controllo non risulta applicabile l'esonero da responsabilità di cui all'art. 19 della L. n. 283/1962 al venditore, che è, perciò, tenuto a verificare la genuinità, la freschezza e la conformità alla legge del prodotto, in osservanza degli obblighi di normale diligenza e prudenza da cui è gravato colui che produce o vende sostanze alimentari.

Altra pronuncia di questa Suprema Corte (sez. III, 199605236, Gianniello, RV 204981), infatti, proprio con riferimento alla fattispecie della vendita di molluschi eduli, ha affermato la non esigibilità di una condotta diretta a sottoporre ad analisi le predette sostanze alimentari, in quanto il tempo necessario per effettuarle si palesa incompatibile con il rispetto del termine di cinque giorni stabilito per la immissione al consumo di tale alimento.

E' evidente, quindi, che l'enunciato principio di diritto ed il conseguente esonero da responsabilità, non è applicabile allorché non sia certa la genuinità intrinseca o la conformità alle prescrizioni di legge del prodotto alimentare confezionato per fatto attribuibile al mancato controllo da parte del commerciante della conformità delle indicazioni contenute nella etichetta degli alimenti confezionati ai requisiti richiesti dalla legge, sia che si tratti del citato elemento della data di confezionamento o scadenza della sostanza alimentare o di altri egualmente rilevanti.

Esattamente, pertanto, il giudice di merito ha escluso che l'imputato potesse avvalersi della invocata scriminante di cui all'art. 19 della L. n. 283/62, avendo accertato che lo stesso aveva violato l'obbligo di controllo della regolarità dei dati riportati sulla etichettatura delle confezioni di molluschi eduli detenuti per la vendita, con la conseguente responsabilità dello stesso, quale venditore, per il mancato controllo della inesistenza di cariche microbiche nel prodotto ittico.

I rilievi che precedono si palesano assorbenti delle ulteriori censure di cui al secondo motivo di ricorso.

In ordine alle predette censure, infatti, si deve osservare che le stesse sono in parte fondate su rilievi di natura fattuale, inammissibili in sede di legittimità, con riferimento alla genesi delle

cariche microbiche e, peraltro, inconferenti, in relazione agli obblighi normalmente incombenti sul venditore di assicurarsi della genuinità del prodotto alimentare, ed in parte sono manifestamente infondate con riferimento alla affermazione di colpevolezza per la diversa ipotesi di condanna per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione, poiché la pronuncia di condanna si riferisce proprio alla specifica fattispecie di cui alla imputazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 11.7.2006.

**IL PRESIDENTE**

*Emilio Lupo*

**IL CONSIGLIERE RELATORE**

*Paolo Mensurati*

**IL CANCELLIERE**

